

Avv. Maria Franca Mina- Foro di Torino – consigliera del direttivo dell'associazione Forum Donne Giuriste

La storia del rapporto tra donne e giustizia evidenzia criticità non ancora del tutto superate.

All'epoca in cui un cittadino romano, munito di due testimoni, poteva portare in senato il proprio debitore ed ottenerne la condanna, le matrone romane avevano il voto del silenzio e per tutelare un loro diritto dovevano farsi rappresentare da un uomo.

Ci fu una certa Ortensia che con qualche escamotage riuscì a perorare e vincere una causa di violenza economica subita per effetto di una legge discriminatoria, ma fu subito dimenticata e non ci furono altri successi femminili.

Le streghe venivano messe al rogo in base ad elementi occasionali, senza possibilità di difesa, a causa dell'anatema della natura malvagia della donna, che la predispone a fare malefici. Fu un autentico sessocidio.

E' nota la vicenda del processo per stupro in cui fu coinvolta **Artemisia Gentileschi**, in epoca barocca e che le sue dichiarazioni furono vagliate con la tortura. All'epoca e fino all'illuminismo i filosofi discettevano se fosse opportuno/ necessario il consenso della donna all'atto sessuale e si condannava come immorale solo il fatto di prendere una donna con una forza tale da vincerne la resistenza.

Franca Viola scosse l'Italia ribellandosi alla **consuetudine del matrimonio riparatore** ed affermando di non essere di proprietà di nessuno. Nello stesso periodo in cui si celebrava il processo contro Filippo Melodia accusato di aver sequestrato e stuprato Franca Viola veniva tratto a giudizio il maestro Furnari che per vendicare l'onore della figlia Maria Catena, aveva ucciso con cinque colpi di pistola, il professore Francesco Speranza, indicato dalla figlia come l'uomo che l'aveva sedotta e abbandonata. Mentre Franca Viola conquistò, alla fine, l'opinione pubblica, che cominciava a discostarsi dalla tradizione, Maria Catena Furnari fu **colpevolizzata in quanto adultera, ispiratrice del delitto**. Il padre invece, grazie all'istituto del delitto d'onore se la cavò con una condanna mite (due anni e 11 mesi, in primo grado, aumentati in appello a 4 anni e sei mesi).

Invero, **nel costume e nell'ordinamento giuridico dell'epoca, che aveva sistematizzato il tradizionale maschilismo ottocentesco, il diritto alla libertà sessuale** per le donne non aveva casa: esse, se nubili, dovevano essere vergini, se sposate dovevano dare l'esclusiva al marito e se, signorine o maritate, fossero state scoperte in *"illicito concubito"* rischiavano di venire uccise dal familiare che aspirava a difendere l'onore della famiglia. **Il matrimonio riparatore** offriva una chance alle ragazze *"svergognate"*, che, come *"merce guasta"* non avrebbero più potuto trovare marito.

Nell'ultimo ventennio del secolo scorso si attuò progressivamente **l'abbattimento del sistema giuridico patriarcale** e le donne, grazie ai movimenti femminili e femministi acquistavano maggiore consapevolezza dei loro interessi, ma l'accesso alla giustizia per la tutela dei diritti conquistati era ostacolata da stereotipi e pregiudizi di genere ancora diffusi nel paese, nonché dal **vuoto di tutela**

Avv. Maria Franca Mina- Foro di Torino – consigliera del direttivo dell'associazione Forum Donne Giuriste

in cui si veniva a trovare a vittima dopo la denuncia. Circostanza questa particolarmente disincentivante nei casi di **violenza domestica**, che le **donne iniziarono a raccontare diffusamente nei centri antiviolenza, nel frattempo sorti spontaneamente.**

La norma che segnò il **nuovo corso** è la **legge 154/ 2001**, che introdusse gli **ordini di protezione e la misura cautelare dell'allontanamento del familiare violento dalla casa familiare**, disposizioni che consentirono alla magistratura di intervenire per proteggere le donne che denunciavano vicende di violenza di genere e violenza domestica.

La nuova disposizione è stato il frutto della collaborazione con i movimenti femminili e femministi, con i centri antiviolenza che mercé i dati raccolti con la loro annosa esperienza di confronto tra donne hanno dimostrato come la violenza sulle donne sia **un fenomeno grave e diffuso che ne pregiudica la salute fisica e psichica e la libertà di autodeterminazione.**

La senatrice Anna Finocchiaro ha raccontato l'iter legislativo della legge e ne esaltato il valore di strumento antesignano nel contrasto alla violenza di genere e domestica evidenziando che *"..é stato il primo passo per affermare che non deve esistere luogo- a cominciare dalla famiglia e dalle mura domestiche in cui salute , autodeterminazione e libertà femminile non abbiano piena e compiuta cittadinanza"*.

Successivamente **il nostro sistema penale** è stato adeguato alle direttive comunitarie (*Direttiva Vittime 29/ 2012- Convenzione di Istanbul – Direttiva 1385/ 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che propone un approccio olistico e sensibile alla dimensione di genere*), in ossequio alle quali sono stati introdotti **nuovi reati** volti a reprimere i crimini ricorrenti contro le donne e **nuove disposizioni processuali** volte a **proteggere le persone offese a facilitarne la partecipazione al processo**, a propiziare **il conseguimento del risarcimento del danno** e ad evitare che subiscano **vittimizzazione secondaria.**

A tutt'oggi, peraltro, **sono emerse non poche criticità sia sul fronte del processo penale che in materia di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei figli** in vicende di violenza domestica e l'Italia **ha subito condanne**, in alcuni casi portati all'esame della **Corte Europea dei diritti dell'uomo**, per inadeguata protezione delle donne e dei minori vittime di violenza domestica e per vittimizzazione secondaria nell'ambito del processo penale, in considerazione del richiamo nella sentenza di stereotipi di genere e pregiudizi.

Emblematiche le sentenze di Talpis (2017) Massaro (2022), in ambito di rapporti civilistici e JL (2021) contro Italia sul versante del processo penale.

Nel dicembre 2025 è stato introdotto il delitto di femminicidio fattispecie penale che **punisce con l'ergastolo** l'uccisione di una donna per motivi di genere, per limitarne la libertà o come ritorsione al rifiuto di instaurare o di mantenere una relazione.

Fondazione Croce-Convegno 3 marzo 2026-
Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia

DAL DELITTO D'ONORE AL FEMMINICIDIO
IL DIFFICILE RAPPORTO TRA DONNE E GIUSTIZIA
di

Avv. Maria Franca Mina- Foro di Torino – consigliera del direttivo dell'associazione Forum Donne Giuriste

La norma dovrebbe impedire che la **vicenda femminicidiaria** non venga letta nella giusta luce e che, come è successo in **alcune sentenze** sia chiamato in causa il comportamento della vittima per giustificare **l'attenuazione della pena** in ragione del risentimento emotivo dell'imputato, mentre avrebbe dovuto stigmatizzarsi **l'inaccettabile concezione proprietaria della relazione** alla base del delitto.

Si vedrà nell'applicazione, la tenuta della nuova incriminazione che ha già suscitato diffuse critiche e accuse al governo di non aver impegnato fondi nella prevenzione della violenza di genere.

Resta il nodo del reato di stupro, la cui fattispecie, basata **sul costringimento fisico o psichico**, avrebbe dovuto essere modificata, in applicazione **della convenzione di Istanbul, statuendo l'illiceità penale degli atti sessuali agiti in mancanza del consenso**, sul modello già attuato da altri paesi tra cui, Francia e Spagna.

Attualmente **la magistratura di legittimità** del nostro paese si è attestata sull'interpretazione delle attuali disposizioni, in senso innovativo, nel rispetto del dettato della Convenzione di Istanbul.

Le cronache hanno registrato che vi era stato un accordo tra le parti politiche per attuare siffatta modifica, e che successivamente è stato disatteso ed è stato proposto il nuovo DDI, basato, sul modello tedesco sul "*Dissenso*". Tale proposta non va esente da critiche perché mantiene *il cliché* della scontata disponibilità delle donne, legittimando le *avances* maschili e onera la donna a **manifestare il dissenso**, con il rischio che la vittima dello stupro sarebbe penalizzata nei casi in cui **non possa dimostrare di aver prontamente reagito**.

E il caso di richiamare il pensiero di Simone de Beauvoir che avvertì le donne della fragilità delle conquiste fatte, **sempre messe a rischio dalle superiori esigenze della politica**.